



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Area Intercomunale 2

Ragioneria, contabilità, controllo di gestione e finanze

Ufficio Tributi

Città libera dai pesticidi

OGGETTO: Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Rovigo da parte di M.P. srl avverso gli avvisi di accertamento IMU per omesso versamento 2023 e 2024. Relazione dell'ufficio.

A fronte del ricorso presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Rovigo dalla soc. M.P. srl avverso gli avvisi di accertamento esecutivo emessi per IMU 2023 e 2024, notificato il 16/06/2026, si espone quanto segue:

- l'ufficio tributi, nell'ordinaria attività accertativa per il recupero dell'imposta non versata, notificava, alla società, i citati provvedimenti aventi ad oggetto gli immobili di proprietà. La determinazione della base imponibile e la conseguente determinazione dell'ammontare dell'imposta, è stata effettuata applicando, con riferimento ai fabbricati, i coefficienti e i parametri di legge, con riferimento all'area fabbricabile, i valori unitari approvati dalla G.M. con delibera G.M. 149/04.II.2020 (valida anche per gli anni 2023 e 2024 non essendo deliberato altrimenti);
- con ricorso del 16/06/2026 la società, contestava, oltre a questioni di merito, la violazione del diritto al contraddittorio di cui all'art. 6Bis della L. 212/2000 per mancata previa notifica dello schema di atto;
- il funzionario, al fine di consentire l'esercizio del diritto, annullava tempestivamente, in data 01/07/2026, con provvedimento espresso, gli avvisi di accertamento esecutivi notificati, dichiarando, nello stesso, di ritenere chiusa la controversia tributaria; il provvedimento veniva notificato alla società contribuente, al GBA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO di Mestre, rappresentante e difensore del contribuente in giudizio;
- la società, nonostante l'annullamento degli atti depositava il ricorso presso la Corte di Giustizia di primo grado di Rovigo il 10/07/2026

Ciò premesso si ritiene il ricorso infondato in quanto concernente avvisi di accertamento non più esistenti e si valuta opportuna la costituzione in giudizio dell'Ente a norma dell'articolo 23 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 per far valere la temerarietà della lite da parte del contribuente.

Si evidenzia che a' norma dell'art. 28 del vigente Regolamento delle entrate comunali, la rappresentanza e la difesa dell'ente può essere affidata al funzionario preposto oppure, qualora ritenuto opportuno, può essere affidata a professionista esterno.

Si trasmette la presente affinché la Giunta Municipale esprima il proprio parere per la costituzione in giudizio avverso il ricorso in parola, autorizzando, in caso di parere favorevole, il Sindaco pro-tempore a stare in giudizio a norma dell'art. 11 D.Lgs. 546/92 nonché a nominare l'eventuale rappresentante e difensore dell'ente.

Il funzionario IMU
Dott.ssa Cristina De Tomas

(sottoscritto digitalmente a' sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)